



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 88 del 03/10/2025

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO AI FINI ALIMENTARI DELL'ACQUA EROGATA PRESSO LA SUBFRAZIONE DI MAMUSI. INTEGRAZIONE ALLE ORDINANZE SINDACALI N. 30 DEL 14-05-2025 E N. 60 DEL 31-07-2025.

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 14/05/2025 (ns. prot. 62941 del 14.05.2025), dove venivano evidenziati dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione gli esiti delle analisi sulle acque prelevate in data 12.05.2025 presso il punto di campionamento Nicchia Contatore Via Omodeo - Fraz. Mamusi - Olbia, da cui emerge la NON rispondenza delle acque per il superamento dei valori dei parametri per **Batteri Coliformi**.

ACCERTATO che entro la nota di cui sopra viene indicato che le acque di cui trattasi devono ritenersi **ai sensi del D.Lgs. 23/02/2023 n° 18 NON IDONEE all'utilizzo come acqua potabile e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti, quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali, come ad es. nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo per il solo lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa, previa bollitura prolungata per almeno 15 minuti, per il lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa;**

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 14/05/2025 con la quale si imponeva il divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso la sub frazione di Mamusi a seguito della nota sopracitata;

PRESO ATTO ALTRESI' della comunicazione trasmessa in data 30/07/2025 (ns. prot. 106568 del 30/07/2025), nella quale il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione a seguito degli esiti delle analisi sulle acque prelevate in data 21.07.2025 presso il punto di campionamento Nicchia Contatore Via Omodeo - Fraz. Mamusi - Olbia, informa che emerge un aggravamento della NON rispondenza delle acque per il superamento dei valori dei parametri per **E.Coli e Torbidità**;

ACCERTATO ALTRESI' che entro la nota di cui sopra viene confermato che le acque di cui trattasi devono ritenersi **ai sensi del D.Lgs. 23/02/2023 n° 18 NON IDONEE all'utilizzo come acqua potabile e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti, quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali, come ad es. nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo per il solo lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa, previa bollitura prolungata per almeno 15 minuti, per il lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa;**

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 60 del 31/07/2025 con la quale si integrava l'Ordinanza Sindacale n° 30 del 14/05/2025, in merito ai parametri di cui al d.Lgs. 18/2023 superati, pur rimanendo invariate le indicazioni disposte dal S.I.A.N. della ASL Gallura;



PRESO ATTO ALTRESI' della comunicazione trasmessa in data 01/10/2025 (ns. prot. 138065 del 01/10/2025), nella quale il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione a seguito degli esiti delle analisi sulle acque prelevate in data 30.09.2025 presso il punto di campionamento Nicchia Contatore Via Omodeo - Fraz. Mamusi - Olbia, informa che emerge un aggravamento della NON rispondenza delle acque per il superamento dei valori dei parametri per **E.Coli e Batteri Coliformi**;

VISTA l'ulteriore nota del 02/10/2025 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione nella quale si indica che a seguito degli esiti parziali delle analisi effettuate dal Laboratorio analisi ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 30.09.2025, cod. campione 25009729, emerge **un ulteriore aggravamento della NON rispondenza** delle acque ai requisiti richiesti dal D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 e s.m.i. per il parametro **Enterococchi intestinali (valore misurato 12 ufc/100ml)**;

ACCERTATO ALTRESI' che nelle note di cui sopra viene confermato che le acque di cui trattasi devono ritenersi **ai sensi del D.Lgs. 23/02/2023 n° 18 NON IDONEE all'utilizzo come acqua potabile e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti, quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali, come ad es. nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo per il solo lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa, previa bollitura prolungata per almeno 15 minuti, per il lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa**;

PRESO ATTO della necessità di aggiornare le Ordinanze Sindacali n. 30 del 14-05-2025 e n. 60 del 31-07-2025 entrambe in corso di validità, per quanto attiene i parametri superati, causanti il divieto di utilizzo.

VERIFICATO che nelle note inviata dal S.I.A.N. in data 01/10/2025 ed in data 02/10/2025 vengono indicati i medesimi comportamenti da adottare da parte dell'utenza in merito all'utilizzo dell'acqua nelle more della verifica dell'efficacia degli interventi adottati dal Gestore;

RICHIAMATO l'art. 2 del Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano" secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 15 del D. Lgs. n. 18/2023 e ss.mm.ii.

VISTE le vigenti leggi in materia;

Tutto ciò premesso:

ORDINA



1. Di integrare le Ordinanze sindacali n. 30 del 14/05/2025 n. 60 del 31/07/2025 a causa dell'aggiornamento dei parametri di NON potabilità per il superamento dei valori limite per E.Coli, Batteri Coliformi ed Enterococchi intestinali con il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nella sub frazione di Mamusi in Olbia **in quanto devono ritenersi, ai sensi del D.Lgs. 23/02/2023 n° 18, NON IDONEE all'utilizzo come acqua potabile e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti, quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali, come ad es. nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo per il solo lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa, previa bollitura prolungata per almeno 15 minuti, per il lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa;**
2. La non potabilità di cui al punto 1 è rappresentata dal superamento dei valori per E.Coli e Torbidità, Batteri Coliformi ed Enterococchi intestinali;
3. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
- All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti presso il seguente ufficio / servizio: Ufficio Idrico Integrato nel seguente orario d'ufficio: Lunedì e Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00

Olbia, 03/10/2025



Il Sindaco
SETTIMO NIZZI
documento firmato digitalmente